



STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 86/2022

OGGETTO:	SENTENZA N. 211/2014 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA. TRANSAZIONE OMISSIS.../ATER POTENZA.
----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 (ventotto) del mese di Novembre, nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri;

PREMESSO

- che lo IACP di Potenza (oggi ATER) aveva concesso in locazione al sig. Omissis... un alloggio, sito in Potenza alla via Omissis..., sin dall'anno 1967;
- che, essendo stato accertato che un locale pertinenziale del suddetto alloggio era detenuto da tale Omissis..., l'ATER attivava il procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del D.L.L. n. 387 del 9.6.1945, conclusosi con l'adozione del provvedimento di rilascio dell'unità immobiliare, avente valore di titolo esecutivo;
- che, successivamente alla notifica del precetto, si attivava la procedura esecutiva relativamente alla quale l'Ufficiale Giudiziario, dopo un primo accesso in loco, rimetteva gli atti al Giudice dell'Esecuzione, sussistendo oggettive difficoltà nel liberare l'immobile;
- che la sig.ra Omissis..., con ricorso depositato il 31.05.2002, proponeva formale opposizione all'esecuzione promossa dall'ATER per il rilascio del suddetto locale, ubicato in Potenza alla via Omissis..., riportato in catasto al foglio 48, particella 816, sub 3;
- che, instauratosi il giudizio, portante il n. 987/2002 R.G., l'ATER veniva autorizzata a chiamare in causa la sig.ra Omissis..., coniuge superstite dell'originario assegnatario Omissis...;
- che, con sentenza n. 211/2014, depositata il 26 febbraio 2014, il Tribunale Civile di Potenza accoglieva l'opposizione proposta dalla sig.ra Omissis... e dichiarava che l'ATER non aveva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per liberare l'unità immobiliare e che la stessa era stata acquistata per usucapione dalla ricorrente Omissis...;
- che tale provvedimento ha fatto passaggio in cosa giudicata, non essendo stato impugnato né dall'ATER, né dal terzo chiamato in causa, sig.ra Omissis..., coniuge dell'originario assegnatario;
- che, successivamente, la sig.ra Omissis... in primis e, dopo il suo decesso, il figlio Omissis..., hanno reiteratamente chiesto all'ATER di essere indennizzati non solo per la quota di canone di locazione versata negli anni per la soffitta di cui non avevano mai avuto il godimento, ma anche per il pregiudizio subito derivante dalla impossibilità di utilizzare il locale di cui in narrativa;
- che, in particolare, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 5559 del 09.04.2014, veniva richiesto il riconoscimento dell'importo complessivo di € 12.726,50;
- che, con ulteriore nota n. 8537 del 02.08.2017, veniva richiesto il riconoscimento dell'importo complessivo di € 16.72,50;
- che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 16884 del 23.10.2018, il sig. Guidetti Alfredo ha proposto, a tacitazione di ogni avere per la vicenda di cui in narrativa, l'importo di € 5.000,00;

CONSIDERATO

- che le richieste risarcitorie avanzate nel corso degli anni non sono da ritenersi completamente infondate, quantomeno in ordine all'an, poiché è accertato che l'unità immobiliare di cui in narrativa, quale pertinenza dell'alloggio originariamente assegnato al dante causa del sig. Omissis..., è stata usucapita da terzi, con conseguente impossibilità di essere utilizzata e goduta dall'originario assegnatario e dai suoi aventi causa;
- che tale circostanza, unitamente all'intervenuto pagamento dei canoni di locazione per un alloggio privo delle pertinenze originariamente formalizzate, costituisce comunque un vulnus che potrebbe essere fatto valere in un instaurando giudizio;
- che le statuizioni portate nella sentenza del Tribunale di Potenza di cui in narrativa, ancorché giuridicamente condivisibili, non possono comunque tradursi in ulteriore danno per gli aventi causa del sig. Guidetti Rocco;
- che una eventuale azione giudiziale potrebbe comportare, verosimilmente, per l'Ente una pronuncia sfavorevole che vedrebbe accolte le eccezioni di controparte, con conseguente condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche oltre la rivendicata misura, con pagamento delle spese di lite;

DATO ATTO che gli uffici hanno calcolato in € 4.000,00 circa il più probabile valore dell'immobile di cui in narrativa;

RITENUTO che la proposta transattiva formulata dal sig. Omissis..., possa essere ritenuta meritevole di accoglimento, con conseguente conciliazione della insorgenda, onde evitare le lungaggini e l'alea del giudizio;

RITENUTO, altresì, opportuno, per i motivi esposti, che si avvenga ad una definizione bonaria della controversia in considerazione del momento contingente che vede gli enti in difficoltà sulla gestione della spesa ed al fine di attenuare gli esiti di costose azioni giudiziali;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96;

VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di comporre bonariamente la lite fra le parti concludendo un negozio transattivo il cui schema viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasferire e formalizzare la volontà delle parti nel relativo atto di transazione;
- 3) di adottare apposita successiva determina dirigenziale ai fini della liquidazione della somma onnicomprensiva riconosciuta in favore del sig. Omissis..., a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in narrativa;
- 4) di delegare il Direttore dell'Azienda alla sottoscrizione dell'atto di transazione da stipulare in forma scritta *ad probationem*.

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(arch. Vincenzo DE PAOLIS)

STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 86/2022

OGGETTO:	SENTENZA N. 211/2014 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA. TRANSAZIONE OMISSIS.../ATER POTENZA.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo PIGNATELLI

data 28.11.2022

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo PIGNATELLI

data 28.11.2022

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)
F.to Pierluigi ARCIERI

data 28.11.2022